

ALLEGATO A1

ESTENSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Per la realizzazione del patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori

TRA

Regione Lombardia, di seguito denominata REGIONE, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, domiciliata presso la sede di Regione, autorizzato alla stipula del presente atto

E

Ordine degli Avvocati di Milano, di seguito denominato ORDINE, con sede in Milano, via Freguglia n. 1, nella persona del suo Presidente legale rappresentante, Avv. Antonino La Lumia, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine

VISTA

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 la quale riconosce che la violenza di genere inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;
- la Legge 15.10.2013 n. 118 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere";
- la legge regionale 11/12 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza"
- il D.P.R. 115/2002, "Testo unico in materia di spese di giustizia 2019" e successive modifiche e aggiornamenti;

CONSIDERATO

- Che Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o di stalking, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in

- ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile;
- Che con D.G.R. n. 550/2023 è stata destinata la somma totale di **€ 300.000,00** per il rinnovo e l'innovazione del protocollo d'intesa con l'ordine degli avvocati di Milano e con l'U.L.O.F di cui la somma pari a **€ 270.000,00** si ritiene di destinare a fare fronte al sostegno per il patrocinio legale.

RITENUTO

Di assicurare piena attuazione alla legge regionale, stabilendo la stipula del Protocollo di Intesa con l'Ordine degli avvocati di Milano, in quanto ordine distrettuale con funzioni di coordinamento degli ordini degli Avvocati del distretto di Corte di Appello di Milano e di Brescia, per la gestione del sostegno economico diretto a garantire la possibilità di assistenza legale per le donne che hanno subito violenza;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto

Il presente Protocollo ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione e Ordine degli Avvocati di Milano per il perseguimento della gestione delle risorse destinate al sostegno del patrocinio legale a favore delle donne vittime di violenza o di atti persecutori.

Articolo 2 Risorse finanziarie

Regione quantifica le risorse finanziarie per il sostegno del patrocinio legale a favore delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori in **€ 270.000,00** (duecentosettantamila).

Articolo 3 Requisiti per l'accesso ai benefici del patrocinio legale delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori

Per le finalità del presente articolo è confermato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano in quanto ordine con funzioni di coordinamento, un fondo per il sostegno del patrocinio legale alle donne – senza limiti di età – vittime di violenza o atti persecutori, in possesso di tutti i requisiti generali di seguito elencati:

3A)

IN AMBITO PENALE possono accedere al fondo le vittime dei reati di seguito elencati:

56 e 575 cp tentato omicidio

584 cp omicidio preterintenzionale

570 cp violazione degli obblighi di assistenza familiare

581 cp percosse
582 cp lesioni volontarie
586 cp morte o lesioni conseguenze di altro reato
610 cp violenza privata
612 cp minaccia
614 cp violazione di domicilio
615 bis cp interferenze illecite nella vita privata
615 ter cp accesso abusivo ad un sistema informatico
388 cp mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia
Art. 3 L. 75/28 favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione
Oltre ad altri reati connessi alla violenza di genere per i quali la Commissione di valutazione di cui all'articolo 9 valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità.

Abbiano un reddito personale **non superiore al triplo** di quello previsto dalla normativa statale in tema di patrocinio a spese dello Stato per i reati diversi da quelli oggetto della deroga di cui all'articolo 76 comma 4 ter del D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115.
Ai fini dell'accesso ai benefici del fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna vittima di violenza.

3B)

IN AMBITO CIVILE possono accedere al gratuito patrocinio le donne parti di giudizi nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica.
A tal fine è richiesta la presentazione di denuncia/querela per i reati di genere o satelliti (cfr. punto 3A). La Commissione di cui all'art. 9, valutato il singolo caso, esprime parere di ammissibilità.

Inoltre, potranno usufruire di tale fondo coloro che fanno richiesta dell'ordine di protezione in sede civile ex art. 342 bis/ter c.p.c.

Abbiano scelto un avvocato patrocinante iscritto nell'Elenco costituito presso l'Ordine degli Avvocati a seguito dei corsi professionalizzanti svolti negli anni dal 2014 al 2021 di cui ai protocolli di intesa tra Ordine Avvocati Milano e Regione Lombardia, ultimo quello del 25.11.2021 ai sensi degli artt. 3 e 8 della Legge Regionale 11/2012.

Abbiano un reddito personale non superiore al triplo di quello previsto dalla normativa statale in tema di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna vittima di violenza.

Articolo 4

Elenco di avvocati patrocinanti esperti nel settore della violenza maschile contro le donne

Le parti concordano sulla costituzione di un elenco di avvocati patrocinanti, professionalizzati in materia civile o penale aventi esperienza e formazione continua e specifica nel settore della violenza di genere. Tale elenco è costituito dagli avvocati che hanno partecipato ai corsi professionalizzanti per gli avvocati lombardi di cui alle pubblicazioni sul BURL di Regione Lombardia.

Gli avvocati dell'elenco si impegnano ad indicare a titolo di compenso professionale i parametri forensi nell'importo minimo.
L'aggiornamento dell'elenco è effettuato su base annuale.

Articolo 5 **Modalità di promozione e di pubblicizzazione dell'elenco**

Una efficace informazione presso gli altri Ordini degli Avvocati dell'Unione Lombarda Ordini Forensi sull'esistenza dell'Elenco e sulla possibilità di iscrizione dei professionisti che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 4, è garantita dall'Ordine degli Avvocati di Milano anche attraverso appositi incontri informativi ed affissione di locandine presso i diversi Consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello di Milano e Brescia.
Le parti inoltre concordano che l'Elenco dei professionisti, individuato attraverso il concorso di tutti i consigli dell'ordine circondariali, ciascuno per il proprio territorio di riferimento e con il coordinamento del Consiglio dell'Ordine di Milano, sia portato a conoscenza dei portatori di interesse e pubblicizzato attraverso tutti i sistemi di comunicazione.

Articolo 6 **Modalità di formazione e di aggiornamento professionale degli iscritti e delle iscritte**

Le parti concordano, attraverso il presente Protocollo, che gli avvocati dell'Elenco di cui al precedente articolo 4 siano oggetto di una attività di aggiornamento professionale costante e che garantisca l'approfondimento sulle modifiche normative che dovessero intervenire sulla violenza di genere.
Le necessità formative e di aggiornamento delle iscritte e degli iscritti all'Elenco sulla base delle quali organizzare specifici corsi e seminari, saranno individuate attraverso la concertazione tra Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e ULOF e con ricognizione presso i professionisti.

Articolo 7 **Obblighi comuni delle parti**

Le parti si impegnano con il presente Protocollo a garantire una stabile e fattiva collaborazione per l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo e per la gestione del Fondo di cui al precedente articolo 3, come di seguito specificato.
Obbligo comune delle parti è rappresentato dalla promozione e dalla pubblicizzazione del costituendo Elenco.

Articolo 8 **Obblighi dell'ordine degli avvocati di Milano**

Per gli scopi del Protocollo, l'Ordine degli Avvocati di Milano provvede e si impegna:
1) A gestire le risorse pari ad **€ 270.000,00** alla data della sua deliberazione, per le finalità indicate dal presente Protocollo e dalle norme regionali;

- 2) A mantenere un conto corrente bancario dedicato nonché a produrre una contabilità separata da quella di gestione ordinaria e propria dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
- 3) A valutare, sotto la propria esclusiva responsabilità, i requisiti dei professionisti e delle professioniste da iscrivere nell'elenco di cui al precedente articolo 4;
- 4) A coordinare, attraverso un gruppo di lavoro composto da un delegato di ciascun Consiglio dell'ordine dei fori dei due distretti, le attività di promozione del presente protocollo con la finalità di darne diffusione nell'ambito territoriale di competenza dei rispettivi ordini professionali.

Articolo 9

Commissione di valutazione delle istanze di patrocinio legale

Per la valutazione delle istanze per patrocinio legale, è istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano una Commissione di valutazione.

La commissione di valutazione è composta dai seguenti membri:

- **Tre avvocati** competenti in materia di violenza maschile contro le donne, di cui uno, con funzioni di Presidente, appartenente all'Ordine degli Avvocati di Milano e due appartenenti agli ordini che compongono l'Unione lombarda ordini forensi;
- **Un** componente appartenente all'**Avvocatura della Regione**;
- **Un** componente appartenente alla **Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia**.

La commissione verrà convocata con due modalità: **ordinaria** e **straordinaria**.

La Commissione "**ordinaria**" si riunisce con cadenza mensile e valuta le istanze di accesso al fondo che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 3 ed è formata dai tre avvocati competenti in materia di violenza di genere, di cui uno, con funzioni di Presidente, appartenente all'Ordine degli Avvocati di Milano e due appartenenti agli ordini che compongono l'Unione lombarda ordini forensi.

La commissione "**straordinaria**" è composta dalla totalità dei membri richiamati e può essere convocata in due ipotesi:

- In caso di mancato raggiungimento dell'accordo in sede di commissione "ordinaria";
- In caso di necessaria valutazione di istanza relativa ad un reato diverso da quelli elencati all'articolo 3.

La commissione "ordinaria" effettua, a titolo gratuito, tutti i controlli legali previsti dalla normativa vigente e verifica l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dal presente protocollo.

L'ordine degli avvocati di Milano provvederà:

- A fornire a Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, i dati quantitativi sul numero di richieste esaminate, ammesse a contributo e respinte;
- Ad erogare i contributi, a valere sulle risorse del Fondo, a favore dei soggetti beneficiari, dandone comunicazione formale con cadenza quadrimestrale alla

struttura regionale competente; ad utilizzare gli interessi ed i rendimenti maturati sul Fondo per le stesse finalità da esso previste e gli importi andranno determinati al netto delle imposte dirette e indirette, previste dalla vigente normativa.

- Al raccordo con gli Ordini degli avvocati circondariali dei due distretti per la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco, nonché all'organizzazione di corsi di qualificazione degli Avvocati.

Articolo 10 **Obblighi di Regione Lombardia**

Per gli scopi del Protocollo, Regione Lombardia provvede a:

- Trasferire in un'unica soluzione, a seguito della sottoscrizione del presente protocollo, sul conto corrente dedicato all'Ordine degli avvocati le risorse pari a **€ 270.000,00**;
- Promuovere presso l'opinione pubblica la conoscenza dell'Elenco attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, previo coordinamento con gli uffici all'uopo indicati dalla Direzione generale di Regione Lombardia Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
- Adottare eventuali atti di indirizzo per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, comprese le iniziative di comunicazione;
- Promuovere l'elenco dei professionisti e delle professioniste presso i Centri antiviolenza e le case rifugio.

Articolo 11 **Modalità di rendicontazione**

L'ordine degli avvocati di Milano, entro il **30 giugno** e il **31 dicembre** di ciascun anno di attività fino ad esaurimento delle risorse, trasmette ai competenti uffici della Regione Lombardia la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione sulla gestione delle risorse trasferite.

In particolare, sarà trasmessa:

- Una **relazione** dettagliata sull'attività svolta con particolare riferimento alla selezione, alla creazione e all'aggiornamento dell'elenco, alle attività di qualificazione eventualmente organizzate ai fini dell'iscrizione dei professionisti e professioniste nell'Elenco stesso, ed alla formazione e coordinamento con gli Ordini circondariali dei due distretti di Corte di Appello di Milano e Brescia;
- La **documentazione** sulle attività di promozione e divulgazione dell'elenco;
- Un **prospetto riepilogativo** delle spese sostenute, validato dal competente organo dell'Ordine con specifica indicazione degli eventuali recuperi in corso, anche in forma rateizzata;
- **Dati numerici** delle istanze per l'accesso al sostegno da parte delle donne vittime di violenza, da utilizzarsi per fini statistici e per le attività di programmazione della Regione Lombardia.

Articolo 12 **Durata del protocollo**

Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha durata annuale, e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie destinate allo scopo e fino alla conclusione, da parte dell'Ordine degli avvocati di Milano, di tutte le procedure conseguenti all'attuazione di quanto previsto dal presente atto, ivi comprese le attività di rendicontazione.

Fermo restando quanto indicato nel presente periodo, il Protocollo può essere prorogato su accordo delle parti, con specifico atto redatto in forma scritta, prima della scadenza. Eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali al presente Protocollo sono apportate con apposito atto sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 13

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

L'Ordine degli avvocati di Milano si impegna a trattare i dati personali delle persone fisiche coinvolte a vario titolo nell'attuazione del Fondo in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003, garantendo adeguata informativa agli interessati nelle forme e nei modi disciplinati.

Articolo 14

Norme regolatrici

I sottoscrittori del presente protocollo si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il protocollo potrà essere revocato unilateralmente dalla Regione Lombardia qualora accerti che la gestione delle risorse erogate non avvenga, per qualsiasi causa, secondo le modalità indicate nel Protocollo e nelle successive determinazioni a direttive, con le quali potranno essere previste anche ulteriori e specifiche disposizioni in merito alla gestione delle risorse economiche.

Articolo 15

Treatmento dei dati personali

In esecuzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione del presente protocollo, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 16

Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 17

Disposizioni finali

Il presente protocollo rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti.

Ogni modifica e integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata fra le parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto

Articolo 18 **Rinvio alle leggi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti previsti in materia.

per **Regione Lombardia**

Il Direttore Generale della Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità
Claudia Moneta

per **Ordine degli Avvocati di Milano**

Il Presidente
Antonino La Lumia